

Regione Abruzzo

Comune di Atri

Riserva Naturale Regionale Oasi WWF "Calanchi di Atri"

Studio di fattibilità per la formazione del nuovo Piano di assetto naturalistico

(L.R. n. 38/1996)

Progetto Preliminare, 20 luglio 2011



ALL.12

STUDI DI SETTORE


ASPETTI NORMATIVI E REGOLAMENTAZIONI

Il presente atto, composto di n. fogli e di n. fasciate è conforme all'originale

a cura di Dante Caserta

Adottato con Delib. C.C. n° 2 DEL 28.01.2016

ESATTO L'ASSEMBLEA DELIB. C.C. n° 31 DEL 2.11.2016





Legenda:

Foglio

- 39
- 54
- 55
- 64
- 65
- 67
- 72
- 73
- 74
- 84
- 85
- 86
- 86







INQUADRAMENTO NORMATIVO

Legislazione nazionale

Le aree naturali protette in Italia sono regolate principalmente dalla Legge 6 dicembre 1991, n. 394 "Legge quadro sulle aree protette" e ss.mm.ii.

La legge, in attuazione degli artt. 9 e 32 della Costituzione e nel rispetto degli accordi internazionali, "detta principi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine di garantire e di promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del Paese" (art. 1, comma 1) che è costituito dalle formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche e biologiche, o gruppi di esse, che hanno rilevante valore naturalistico e ambientale (art. 1, comma 2).

I territori nei quali siano presenti rilevanti valori naturalistici e ambientali costituiscono le aree naturali protette e sono sottoposti ad uno speciale regime di tutela e di gestione, allo scopo di perseguire, in particolare, le seguenti finalità:

- a) conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici;
- b) applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare un'integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;
- c) promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, anche interdisciplinare, nonché di attività ricreative compatibili;
- d) difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici.

L'art. 2 della Legge quadro ha introdotto una classificazione delle aree naturali protette in quattro categorie¹:

- a) parchi nazionali;
- b) parchi naturali regionali;
- c) riserve naturali statali;
- d) riserve naturali regionali.

Nella Legge quadro le aree naturali protette regionali sono trattate alquanto succintamente nel Titolo III (artt. 22/28), dove, peraltro, è riservato maggior spazio ai Parchi naturali regionali.

L'art. 22, in ogni caso, detta i principi fondamentali per la disciplina delle aree naturali protette regionali fornendo solo poche indicazioni di massima in ordine ad alcuni settori, tra cui, la partecipazione degli enti locali all'istituzione ed alla gestione dell'area protetta, nonché l'adozione di regolamenti secondo i criteri stabiliti con legge regionale in conformità ai principi di cui all'art. 11.

Quest'ultima disposizione, contenuta nell'art. 22, comma 1, lett. d), è particolarmente importante poiché opera un esplicito richiamo alla disciplina dei regolamenti prevista per i

¹ La Delibera del 2 dicembre 1996 del Comitato per le aree naturali protette ha stabilito che fanno parte delle aree naturali protette anche: parchi naturali interregionali; zone umide di importanza internazionale (ai sensi della convenzione di Ramsar, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 13 marzo 1976); Zone di Protezione Speciale (ai sensi della Direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici); Zone Speciali di Conservazione (ai sensi della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche); altre aree naturali protette. La Delibera è stata annullata dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 25 marzo 2005 che è stato poi a sua volta sospeso dal TAR Lazio.



parchi nazionali che disciplinano o vietano le singole attività all'interno dell'area naturale allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità proprie della legge quadro.

Uno dei principi fondamentali per la disciplina delle aree naturali protette regionali è, pertanto, l'adozione di regolamenti che disciplinino:

- a) la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti;
- b) lo svolgimento delle attività artigianali, commerciali, di servizio e agro-silvo-pastorali;
- c) il soggiorno e la circolazione del pubblico con qualsiasi mezzo di trasporto;
- d) lo svolgimento di attività sportive, ricreative ed educative;
- e) lo svolgimento di attività di ricerca scientifica e biosanitaria;
- f) i limiti alle emissioni sonore, luminose o di altro genere, nell'ambito della legislazione in materia;
- g) lo svolgimento delle attività da affidare a interventi di occupazione giovanile, di volontariato, con particolare riferimento alle comunità terapeutiche, e al servizio civile alternativo;
- h) l'accessibilità nel territorio del parco attraverso percorsi e strutture idonee per disabili, portatori di handicap e anziani.


I regolamenti devono poi vietare le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare:

- a) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali; la raccolta ed il danneggiamento delle specie vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-silvo-pastorali, nonché l'introduzione di specie estranee, vegetali o animali, che possano alterare l'equilibrio naturale;
- b) l'apertura e l'esercizio di cave, di miniere e di discariche, nonché l'asportazione di minerali;
- c) la modificazione del regime delle acque;
- d) lo svolgimento di attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non autorizzate;
- e) l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;
- f) l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati;
- g) l'uso di fuochi all'aperto;
- h) il sorvolo di velivoli non autorizzati, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo.

Il comma 6 dell'art. 22 vieta ulteriormente nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali l'attività venatoria, salvo eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari a ricomporre squilibri ecologici.

Dopo gli artt. 23, 24, 25 e 26 che attengono ai parchi naturali regionali, l'art. 27 stabilisce che la vigilanza sulla gestione delle aree naturali protette regionali è esercitata dalla Regione e riconosce al Corpo Forestale dello Stato la facoltà di stipulare specifiche convenzioni con le Regioni per la sorveglianza dei territori delle aree naturali protette.

In chiusura di Titolo, l'art. 28 prevedeva che le Regioni adeguassero la propria legislazione in materia alle disposizioni contenute nella Legge quadro sulle aree naturali protette entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della Legge quadro stessa.



Legislazione regionale

Pur con un ritardo di oltre 3 anni rispetto a quanto previsto dall'art. 28 della Legge quadro nazionale, con la Legge regionale 21 giugno 1996, n. 38 recante "Legge quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l'Appennino Parco d'Europa", la Regione Abruzzo si è dotato di una normativa quadro abrogando la precedente legge regionale 20 giugno 1980, n. 61 recante "Norme per la difesa dell'ambiente e direttive per l'istituzione di parchi e riserve naturali".

La Regione Abruzzo detta così una normativa generale perseguendo le seguenti finalità (art. 2):

- realizzazione di un sistema integrato di aree protette;
- conservazione, reintegrazione, salvaguardia e sviluppo della biodiversità;
- conservazione e utilizzazione razionale e duratura delle risorse naturali;
- difesa della flora e della fauna, con particolare riferimento a quella protetta, nonché delle formazioni geologiche, geomorfologiche, speleologiche e degli equilibri idrogeologici ed ecologici in genere;
- disciplina del corretto uso del territorio a fini culturali, scientifici, didattici e ricreativi;
- applicazione di metodi di gestione e di restauro ambientale idonei a realizzare una integrazione tra
- uomo e ambiente naturale anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici, nonché delle attività agricole produttive ed agro-silvo-pastorali e di agricoltura biologica e delle altre attività economiche attualmente in uso e/o comunque compatibili
- con le finalità della presente legge e la conservazione degli ecosistemi;
- miglioramento delle condizioni di vita, anche mediante promozione di attività economiche in armonia con le finalità delle aree protette;
- tutela della salute e più alta qualità della vita dei cittadini.

Con l'art. 3 la Regione individua il sistema integrato delle aree protette costituito dalle seguenti categorie:

- a) parco naturale regionale;
- b) riserva naturale regionale;
- c) monumento naturale regionale;
- d) riserva naturale di interesse provinciale (in precedenza parchi territoriali attrezzati ex L.R. n. 61/80).

Alle riserve naturali regionali è dedicato il Titolo III della Legge regionale n. 38/96 che nell'art. 19 contiene la loro definizione: "zone del territorio regionale, anche di limitata estensione, che presentano, unitariamente considerate, particolare interesse naturalistico in funzione di una speciale tutela di emergenze geomorfologiche, floristiche, faunistiche, paleontologiche e archeologiche o di altri valori ambientali".


Le Riserve naturali regionali sono classificate in:

- a) riserva naturale integrale;
- b) riserva naturale guidata;
- c) riserva naturale controllata;
- d) riserva naturale speciale.

Ogni singola riserva può essere articolata anche in più zone corrispondenti alle diverse tipologie di riserva.

L'art. 8, nell'indicare le norme transitorie di salvaguardia, che operano all'interno delle riserve, in attesa del piano di assetto naturalistico, stabilisce che sono comunque vietati:

- a) asportazione, anche parziale, e danneggiamento delle formazioni minerali;



- b) modifiche del regime delle acque. Sono tuttavia consentiti interventi di restauro e di difesa ambientale con opere di bioingegneria naturalistica;
- c) la caccia, la cattura, il danneggiamento ed in genere qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento per le specie animali, per le uova e per i piccoli nati, ivi compresa la immissione di specie estranee, ad eccezione di eventuali reintroduzioni che si rendano necessarie od opportune per il ripristino di perduti equilibri o di prelievi per scopi scientifici che siano stati debitamente autorizzati dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica e dall'Ente di gestione, qualora operante;
- d) la realizzazione di allevamenti di specie selvatiche, nonché delle strutture inerenti alle recinzioni ed ai sistemi di stabulazione in assenza della specifica autorizzazione dell'Ente gestore dell'area protetta;
- e) il danneggiamento e la raccolta delle specie vegetali spontanee, nonché l'introduzione di specie non autoctone, fatte salve le normali attività agricole e gli usi tradizionali di raccolta di funghi, tartufi ed altre piante per scopi alimentari disciplinati dalle normative vigenti;
- f) l'alterazione con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, ed in genere l'immissione di qualsiasi sostanza che possa modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente acquatico;
- g) l'introduzione di armi, di esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o atto alla cattura di specie animali;
- h) l'esercizio di sport con mezzi meccanici quali moto, fuoristrada, ecc.;
- i) l'accensione di fuochi e l'uso di fuochi pirotecnici non autorizzati;
- j) l'uso di motoslitte, il sorvolo e l'atterraggio di velivoli non autorizzati, salvo quanto disciplinato dalle leggi sulla disciplina del volo;
- k) il campeggio al di fuori delle aree destinate a tale scopo ed appositamente attrezzate; è consentito il campeggio temporaneo appositamente autorizzato in base alla normativa vigente;
- l) l'installazione di cartelli pubblicitari al di fuori di centri abitati;
- m) l'uso di battipista per lo sci alpino al di fuori delle piste esistenti, nonché l'uso di battipista per il fondo al di fuori delle aree tradizionalmente utilizzate allo scopo;
- n) la circolazione di mezzi a motore lungo le piste carrabili, eccetto che per lo svolgimento di attività produttive tradizionali consolidate nell'uso delle popolazioni locali;
- o) la realizzazione di strutture ricettive extraurbane se non espressamente previste dagli strumenti urbanistici vigenti.

La norma, invece, garantisce i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali che sono esercitati secondo le consuetudini locali (comma 3).

Stabilisce inoltre che le attività pascolive, agricole e forestali saranno regolamentate successivamente alle risultanze degli studi per il Piano del Parco o di Assetto Naturalistico (comma 4) e consente la pesca sportiva fatta eccezione per i casi in cui le singole leggi istitutive delle aree protette o i successivi piani non prevedano forme diverse di limitazione (comma 6).

Consente, infine, gli interventi di cui alle lett. a), b), c), d) del comma 1 art. 30 della L.R. 18/83 ss.mm.ii.²

² **Legge regionale n. 18/83. ART. 30 - Interventi sul patrimonio edilizio ed urbanistico esistente**

1. Gli interventi sul patrimonio edilizio esistente si articolano nelle seguenti categorie:

a) ordinarie manutenzione: riparazione, rinnovamento, e sostituzione senza modifica di infissi esterni, grondaie, pluviali, recinzioni, manti di copertura, pavimentazioni esterne; riparazione e rifacimento di infissi interni, pavimentazioni interne, intonaci e rivestimenti interni; riparazione, integrazione e ammodernamento di impianti che non comportino la costruzione e la destinazione ex novo di locali per servizi igienici e tecnologici;



Si riconosce la possibilità di asportare ed utilizzare limitate quantità di materiale lapideo esclusivamente nei casi in cui l'utilizzo sia legato al recupero ed alla riproposizione di elementi costruttivi tipici della tradizione costruttiva locale.

L'art. 22 stabilisce che il Piano di Assetto Naturalistico della Riserva preveda:

- a) l'identificazione e la localizzazione delle emergenze naturali (geologiche, floristiche, faunistiche, paesaggistiche) da proteggere e delle risorse naturali da valorizzare anche con il riferimento ad interventi di riassetto e risanamento;
- b) l'utilizzazione delle risorse presenti compatibilmente con le finalità della riserva;
- c) i modi diversi di accessibilità e fruibilità della Riserva;
- d) le attività compatibili con le finalità della Riserva stessa;
- e) i sistemi di attrezzature ed impianti e servizi;
- f) le possibili connessioni funzionali e naturalistiche con eventuali altri ambiti di tutela limitrofi;
- g) le norme di attuazione.

Il Piano di Assetto Naturalistico equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza per gli interventi pubblici e di pubblica utilità in esso previsto (art. 22, comma 4) e le previsioni e prescrizioni in esso contenute, così come le conseguenti norme applicative, costituiscono vincolo per la pianificazione urbanistica di livello comunale e sovra comunale.

Inquadramento nei piani.

Nel Piano Regionale Paesistico la Riserva ricade nell'ambito della Costa Teramana. Per la maggior parte è inclusa nella zona classificata A1, mentre alte aree sono ricomprese nelle zone classificate A2, A1d1 (sottozona di A2) e B1.

b) straordinaria manutenzione: tinteggiatura, pulitura esterna e rifacimento intonaci o altri rivestimenti esterni; parziali interventi di consolidamento e risanamento delle strutture verticali esterne ed interne; parziali interventi di sostituzione, consolidamento e risanamento delle strutture orizzontali-architravi, solai, coperture-senza che ciò comporti variazioni delle quote superiori e inferiori delle strutture stesse; demolizioni con spostamenti di tramezzi divisorii non portanti; destinazione o riadattamento di locali interni esistenti a servizi igienici e impianti tecnici; rifacimento degli elementi architettonici esterni - inferrate, cornici, zoccolature, infissi, pavimentazioni, vetrine, ecc. - purché senza cambiamenti di dimensioni e disegno. È comunque esclusa dagli interventi di straordinaria manutenzione qualsiasi modifica: della forma e della posizione delle aperture esterne; della posizione, dimensione e pendenza delle scale e delle rampe; del tipo e della pendenza delle coperture. L'amministrazione comunale può richiedere, nell'ambito della straordinaria manutenzione, l'adozione di materiali e tinteggiature idonee e la rimozione di elementi costruttivi e decorativi aggiuntivi al fabbricato originario;

c) Restauro conservativo: consolidamento e risanamento delle strutture portanti verticali e orizzontali fatiscenti o instabili, senza alterazione delle quote e delle dimensioni originarie e, solo in caso di provata necessità con l'aggiunta entro tali limiti di elementi di rinforzo, con materiali diversi; consolidamento e risanamento di scale e rampe senza alterazione delle pendenze, delle quote, delle dimensioni originarie, dei materiali dei gradini e sottogradini e, solo in caso di provata necessità con l'aggiunta entro tali limiti di elementi di rinforzo con materiali diversi, sottofondazioni, iniezioni nelle murature, rifacimento di tedi e coperture - grande e piccola armatura - con quote e materiali identici a quelli originari; demolizioni di superfetazioni, sopraelevazioni, ampliamenti, aggiunte provvisorie e permanenti che alterino le caratteristiche dimensionali e tipologiche del fabbricato; riparazione di elementi architettonici, scultorei, decorativi esterni e interni con materiali, forme e tecniche di lavorazione originari e senza modifiche della forma e della posizione delle aperture esterne; demolizione di tramezzi divisorii interni non portanti; realizzazione di servizi igienici, di impianti tecnici e delle relative canalizzazioni, di piccole modifiche distributive interne che non alterino o che ripristino l'organizzazione tipologica originaria;

d) Risanamento igienico ed edilizio: lavori occorrenti per adeguare il fabbricato agli standard igienici ed edilizi correnti, conservando la organizzazione tipologica, la superficie utile, il volume, le facciate principali e le relative aperture. Per facciate principali si intendono quelle prospettanti su pubbliche vie o su spazi pubblici, con esclusione di quelle su corsi o su spazi interni anche se comuni a più proprietà. Nell'ambito degli interventi di risanamento è compresa la demolizione di superfetazioni, sopraelevazioni, ampliamenti, aggiunte provvisorie e permanenti, anche se a suo tempo autorizzate, che alterino il fabbricato e contribuiscano al suo degrado edilizio, igienico, sociale; è compresa, inoltre, la sistemazione delle aree libere al servizio della unità immobiliare;



Da osservare che il territorio della Riserva è ricompreso all'interno dell'area individuata dal Piano Territoriale della Provincia PTP di Teramo per l'istituzione del Parco agricolo del geotipo dei calanchi (art. 13 delle norme tecniche di attuazione del PTP).

Legge istitutiva della Riserva Naturale Regionale Calanchi di Atri

La Legge regionale 20 aprile 1995, n. 58 ha istituito la Riserva Naturale Guidata dei "Calanchi di Atri".

La Riserva, pertanto, è stata istituita vigente la Legge regionale n. 61/80, precedentemente all'entrata in vigore della legge n. 38/96 di recepimento della legge quadro nazionale.

L'art. 3 della legge stabilisce che l'Ente gestore deve predisporre un Piano di Assetto Naturalistico e, nei successivi 90 giorni, d'intesa con il competente Settore della Giunta regionale, un regolamento di esercizio che fissi le modalità di accesso alla Riserva e di fruizione delle infrastrutture e dei servizi in essa realizzati, con particolare riguardo alla regolamentazione delle visite turistiche, l'osservazione naturalistica e la ricerca scientifica, nonché i divieti specifici.

In ogni caso, come norme di tutela, l'art. 8 della legge prevede il divieto dei seguenti interventi:

- a) alterazione delle caratteristiche naturali;
- b) apertura di nuove strade;
- c) asportazione, anche parziale, e danneggiamento delle formazioni minerali;
- d) modificazione del regime delle acque;
- e) la caccia, la cattura, la raccolta, il danneggiamento delle specie animali e vegetali ed in genere qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento per le specie stesse, ivi compresa l'immissione di specie estranee, ad eccezione sia di eventuali reintroduzioni che si rendano necessarie od opportune per il ripristino di perduti equilibri, sia di prelievi per scopi scientifici;
- f) l'alterazione con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, nonché la discarica di rifiuti solidi o liquidi e in genere l'immissione di qualsiasi sostanza che possa modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente acquatico o terrestre;
- g) l'introduzione di armi, di esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o atto alla cattura.

All'interno della Riserva sono consentite le ristrutturazioni dei manufatti esistenti (comma 2), mentre eventuali strutture a servizio della riserva potranno essere consentite solo se previste nel Piano di Assetto Naturalistico della Riserva stessa (comma 3).

La legge fa salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali (comma 6).

Il Piano di Assetto Naturalistico, le cui previsioni, prescrizioni e conseguenti norme applicative, costituiscono vincolo per la pianificazione urbanistica di livello comunale e sovracomunale, deve prevedere anche una fascia di rispetto (art. 4, comma 4).

Precedente Piano di Assetto Naturalistico della Riserva Naturale Regionale Calanchi di Atri

Il Piano di Assetto Naturalistico della Riserva dei Calanchi di Atri è stato approvato dal Consiglio regionale e contiene al punto 5.3 un Regolamento composto di 5 articoli cui si affianca, al punto 5.4, un regolamento per la fruizione turistica di 9 articoli.

L'art. 1 del Regolamento stabilisce che la gestione della Riserva, demandata al Comune di Atri, è esercitata attraverso un apposito comitato e ne fissa la composizione.



Il successivo art. 2 elenca i divieti vigenti all'interno della Riserva riprendendo puntualmente quelli previsti nella legge istitutiva, ai quali aggiunge ulteriori divieti:

- qualsiasi competizione con mezzi meccanici fuoristrada;
- il campeggio ed il pernottamento non autorizzato;
- la circolazione al di fuori delle strade di accesso, con mezzi meccanici motorizzati, ad esclusione dei casi necessari per motivi di servizio, per esigenze agro-silvo-pastorali o con autorizzazione dell'Ente Gestore per comprovati motivi di carattere gestionale;
- produrre suoni e rumori molesti;
- introdurre cani ed altri animali non al guinzaglio, con esclusione dei cani adibiti alla custodia del bestiame e quelli a guardia delle abitazioni, masserie e case coloniche;
- manomissioni delle strutture e delle attrezzate (sic);
- atterrare con elicotteri senza autorizzazioni, ad esclusione dei casi necessari per motivi di pubblico soccorso.

L'art. 3 fissa l'area contigua della Riserva per la quale valgono le limitazioni e le prescrizioni vigenti ai sensi della legge istitutiva.

L'art. 4 regola i tagli boschivi, mentre l'art. 5 l'accesso ai visitatori.

Il successivo regolamento per la fruizione turistica regola l'accesso e la fruizione della Riserva da parte dei turisti³.

Rapporti tra la Riserva Naturale Regionale Calanchi di Atri ed il Sito di Interesse Comunitario "Calanchi di Atri"

Il territorio della Riserva regionale guidata dei "Calanchi di Atri" è ricompresa all'interno del più ampio perimetro del Sito di Interesse Comunitario (SIC), destinato a diventare ZCS, "Calanchi di Atri" identificato dal codice IT7120083.

La gestione dei SIC, future Zone di Conservazione Speciale (ZCS), e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) della Rete Natura 2000 prevista dalla Direttiva 92/43/CEE sono regolate da:

- Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", aggiornato e coordinato con il Decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120;
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 3 settembre 2002 "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000";
- Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione e Zone di Protezione Speciale"⁴.

La Regione Abruzzo si è poi dotata di "Linee guida per la redazione dei piani di gestione dei siti Natura 2000".

Le Regioni adottano per le Zone Speciale di Conservazione le misure di conservazione necessarie al fine di evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie per cui le aree sono state individuate.

³ Il Regolamento, in realtà, assegna al termine fruizione turistica un significato alquanto estensivo, trattando anche di introduzione di armi.

⁴ Questo Decreto era stato modificato dal successivo Decreto del 22 gennaio 2009 che però è stato annullato dal TAR con sentenza n. 5239 del 7 maggio 2009.

Se necessario può essere predisposto un piano di gestione specifico o l'integrazione di altri piani di sviluppo, nonché le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali e delle specie (art. 4 DPR 357/97 e ss.mm.ii.).

Qualora le ZSC ricadano all'interno di aree naturali protette, si applicano le misure di conservazione per queste previste dalla normativa vigente.

Per la porzione ricadente all'esterno del perimetro dell'area naturale protetta la regione adotta, sentiti anche gli enti locali e il soggetto gestore dell'area protetta, le opportune misure di conservazione e le norme di gestione (art. 4, comma 3).

